REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge di Stabilità 2021

Relazione tecnica

L'articolo 1 reca disposizioni in materia finanziaria e contabile

Comma 1. Si definisce, ai fini del recepimento dei programmi finanziati direttamente o con il concorso dell'Unione Europea e/o dello Stato, la procedura contabile di ripartizione dei fondi allocati nella della missione 1 programma 12, tra le linee di intervento e secondo il cronoprogramma di spesa della programmazione comunitaria e/o statale.

Comma 2. Con la norma sono determinati, per gli anni 2021/2023, gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento, una riduzione o una rimodulazione, nella misura indicata nelle allegate tabelle A, B e C e così come previsto. alle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Comma 1. La norma prevede la quantificazione e il riparto delle risorse del fondo unico degli enti locali per le annualità 2021/2023. La ripartizione, oltre le consuete quote riservate ai comuni e alle unioni dei comuni, conferma:

a) il finanziamento alla provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;

b) il finanziamento degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica in osservanza delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) relativi a interventi compresi nell'ambito territoriale comunale;

c) Il finanziamento in favore della città metropolitana di Cagliari al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

d) Il finanziamento di euro 300.000,per l'anno 2021, a favore della "Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo" per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per il supporto alla progettazione culturale degli enti pubblici, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.

Comma 3. L'Unione dei Comuni della Marmilla è costituita da 19 Comuni. Attualmente la sperimentazione della strategia SNAI prevede l'erogazione del servizio scolastico principalmente nei soli Comuni di Ales e di Usellus. La presente norma attraverso la destinazione di una quota pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore dei Comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore, consente di sostenere la sperimentazione all'interno del territorio dell'Unione prevedendo un servizio di trasporto scolastico puntuale ed efficace che permette di compensare la recente soppressione di numerosi punti di erogazione scolastica nei restanti Comuni

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Commi 1 e 2 la norma quantifica la complessiva dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza in euro 231.390.000 annui destinando, in particolare:

a) Euro 105.740.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave;

b) Euro 37.100.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per il finanziamento del programma "Ritornare a casa";

c) Euro 57.900.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per l'erogazione di provvidenze a favore di soggetti affetti da particolari patologie (talassemici, dei linfopatici, emofilici, i nefropatici e trapiantati)

Comma 3-4-5-6, la norma ha, quale obiettivo, il finanziamento per l'anno 2021 degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), con i risparmi della legge regionale n. 12/2020. Al riguardo si sottolinea come le risorse destinate al finanziamento del REIS abbiano subito uno spiazzamento parziale dal reddito di cittadinanza. In particolare si evidenzia che, nell'anno 2018, in assenza del reddito di cittadinanza, il REIS ha fatto registrare i dati di seguito riportati:

- Stanziamento per sussidi: euro 44.325.000,00
- Stanziamento per spese di gestione della misura: euro 675.000,00
- Nuclei familiari beneficiari: 25.988
- Fabbisogno complessivo: euro 40.661.367,97
- Beneficio medio mensile per nucleo familiare (6 mesi): 260,77.

Nell'anno 2019, si è rilevato che il reddito di cittadinanza ha determinato i seguenti effetti:

- Nuclei familiari beneficiari: 52.356
- Beneficiari RdC (reddito di cittadinanza): 47.145
- Beneficiari PdC (pensione di cittadinanza): 5.211
- Importo medio beneficio mensile: euro 497,44
- Importo medio RdC: euro 526,87
- Importo medio PdC: euro 250,10

Nello stesso anno, si riportano per il REIS i seguenti dati di sintesi:

- Stanziamento per sussidi e progetti: 43.103.600,00
- Stanziamento per spese di gestione della misura: 656.400,00
- Nuclei familiari beneficiari: 1.806
- Fabbisogno complessivo: 6.933.900,00
- Beneficio medio mensile per nucleo familiare (su12 mesi): 319,95.

Dai dati illustrati, si evince come i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nell'anno 2019 siano stati 47.145 contro i 25.988 che hanno beneficiato del REIS 2018. Il beneficio medio mensile risulta pari a euro 497,44 per il RdC 2019, contro euro 260,77 erogati nel 2018 per il Reis.

Nell'anno 2019, in presenza del reddito di cittadinanza, i nuclei familiari beneficiari del Reis sono stati solo 1.806.

I dati evidenziano dunque come la misura originariamente approvata sia stata resa quasi totalmente inefficace dall'introduzione del Rdc, occorre pertanto analizzare la tipologia di interventi attivati e, conseguentemente, ricalibrare la distribuzione delle risorse tra i cittadini sulla base dei fabbisogni non soddisfatti. In particolare, gli indicatori della misura, estrapolati dalla banca dati SIWE e disponibili sul sito Sardegna Welfare all'indirizzo: https://servizi.sardegnaewelfare.it, evidenziano come, per il Reis 2018, la percentuale più elevata di progetti (35%), si sia concentrata sul servizio civico comunale, sia stata destinata a famiglie con ISEE fino a 3.000 euro (40,4%), con un tasso di inclusione più elevato nei PLUS di Sassari (4,58%), Ozieri (4,71%), Guspini (4,47%), Iglesias (4,12%), Anglona (4,52%).

Per quanto premesso, si desume che la gamma di interventi da privilegiare con le risorse disponibili, deve riguardare principalmente persone sole, caratterizzate da vulnerabilità sociale (es. disagio psichico, dipendenza, emarginazione sociale), deve essere diversificata per territorio sulla base del tasso di inclusione sociale rilevato nelle annualità precedenti e deve favorire interventi di domiciliarità (dato emerso in seguito alla consultazione dei PLUS). Il fabbisogno complessivamente emerso è quindi incrementato di circa 11 milioni di euro al fine di garantire la tipologia di interventi descritti a circa 3.000 beneficiari con misure integrative / complementari rispetto a quelle del reddito di cittadinanza.

I commi 2 e 3 consentono l'erogazione, ai Comuni che non ne hanno fatto richiesta per le finalità originariamente previste, delle somme impegnate per il Reis 2019 e per gli interventi di contrasto delle povertà estreme programmati prima dell'approvazione della L.R. n. 18/2016. L'obiettivo è quello di integrare, ove possibile, la provvista di risorse disponibili nell'anno 2021, per favorire interventi di contrasto alla povertà coerenti con le disposizioni vigenti, anche alla luce del perdurare della crisi derivante dalla pandemia Covid – 19.

Comma 7 La L.R. n. 23/2005 al titolo VI dispone la "Regolazione qualitativa del sistema dei servizi" in campo sociale e socio-sanitario; il regolamento di attuazione DPGR 4/2008 individua le tipologie di strutture sociali e socio-sanitarie che possono operare in Sardegna fissando anche i requisiti minimi delle stesse; la DGR 53/7 del 29.10.2018 approva le linee guida con i "Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del DPGR 4/2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso DPGR ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento".

Attualmente è in atto la realizzazione del Sistema Informativo del Welfare Regionale – SIWE, progetto finanziato con il PO FESR e FSE 2014-2020, nell'ambito del quale si sta realizzando il sistema informativo per la costituzione e la gestione della banca dati delle strutture sociali e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio dell'attività nel territorio regionale. L'obiettivo è mettere a disposizione dei vari soggetti coinvolti (Comuni, Ambiti PLUS, Province, Regione) uno strumento che, con il contributo di ciascuno, fornisca un quadro della situazione costantemente aggiornato riguardo ai servizi e all'utenza delle strutture attive.

La banca dati è stata già popolata con informazioni parziali sulle strutture sociali operanti in Sardegna e, quindi, messa a disposizione dei Comuni per la verifica, l'aggiornamento e, in particolare, la convalida dei dati inseriti e per l'immissione di ulteriori informazioni ritenute rilevanti per un efficace

monitoraggio. L'accesso e l'utilizzo del sistema sarà esteso a tutti i Comuni sedi di strutture sociali e socio- sanitarie.

Il SIWE rappresenta, quindi, lo strumento indispensabile per consentire alla Regione di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all'uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture sociali e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici o privati. L'art. 40 della LR 23/2005 attribuisce al comune la funzione di autorizzare il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, all'esercizio dell'attività di gestione della struttura presente nel proprio territorio, procedura attualmente semplificata attraverso la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati sulla piattaforma SUAPE. L'art. 41 attribuisce, invece, alla Regione la funzione di accreditamento delle strutture autorizzate a seguito di richiesta dei soggetti gestori al fine di poter svolgere attività per le amministrazioni pubbliche. Pertanto alle strutture autorizzate sono richiesti ulteriori standard qualitativi.

A tale riguardo il D.P.Reg. n. 4/2008, art. 39, comma 3, ha stabilito che per tale funzione la Regione "…si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali".

Con la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 53/7, era stato dato "…mandato all'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione di attivare le procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali necessarie al suo funzionamento".

Tuttavia, tuttora, il Nucleo Tecnico non è stato istituito e, di conseguenza, non è stata attivata la procedura di accreditamento. La mancata attuazione dell'art. 41 della LR 23/2005 ha determinato criticità per i comuni e i cittadini, rischiando, di fatto, di pregiudicare la qualità dei servizi.

La gravissima carenza di personale della Direzione generale delle Politiche sociali e, in particolare, del servizio competente in materia di strutture non consentono peraltro la costituzione di un nucleo interno.

Per quanto premesso, al fine di procedere alla prima costituzione ed all'organizzazione del Nucleo tecnico di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, costituito da personale del sistema degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale, da reclutare tramite la procedura di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, occorre stabilire i relativi compensi, destinati a remunerare le responsabilità in capo a ciascun componente.

Lo stanziamento è stato quantificando ipotizzando un gettone di presenza pari a 80 euro giornaliere per ciascun componente per circa 48 sedute annuali per due nuclei da 10 componenti ciascuno; la stima è arrotondata per eccesso in quanto le strutture da accreditare sono circa 700, l'attività pertanto, se pure intensificata, non potrà concludersi in un triennio.

Comma 8 La norma si rende necessaria al fine di garantire, in maniera continuativa, l'efficacia degli interventi del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona con una dotazione non inferiore a euro 20.150.000 annui.

A valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona sono inoltre autorizzati da disposizioni normative vigenti:

- un contributo annuale di euro 240.000 a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui" per programmare la propria attività e fornire i propri servizi rispondendo in maniera adeguata alle esigenze degli utenti (LR 48/2018 art.8, comma 26);
- un contributo annuale di euro 150.000 destinato agli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale (art 9 comma 5 della legge regionale 15 dicembre 2020, n.30).

Comma 9 Negli ultimi due decenni diversi provvedimenti normativi hanno previsto l'aggregazione della domanda di beni e servizi. L'approvazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», con l'articolo 33 è stato recepito, a livello nazionale, la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza.

Con la legge finanziaria 2007 è confermata l'introduzione nel sistema degli appalti pubblici delle centrali d'acquisto regionali, finalizzate a assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

L'art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto, l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte CONSIP S.p.A e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con il con i DPCM 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, in attuazione delle previsioni dell'art. 9, comma 3 del DL n. 66 del 24 aprile 2014 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi per le quali gli enti del servizio sanitario nazionale devono obbligatoriamente ricorrere ai soggetti aggregatori (Centrali di Committenza Regionali) per lo svolgimento delle procedure di acquisto. Tra le categorie obbligatorie sono stati inseriti farmaci e alcune categorie di dispositivi medici.

Le procedure di gara per la fornitura dei farmaci indette dalla CRC hanno consentito, con l'aggregazione della domanda di ottenere risparmi rilevanti, di uniformare le richieste delle Aziende Sanitarie e di gestire in maniera uniforme gli approvvigionamenti.

La seconda fase, al fine di massimizzare i risparmi deve necessariamente prevedere anche la gestione accentrata dei depositi attraverso l'HUB UNIICO del farmaco. La procedura di gara per l'affidamento del Servizio è stata assegnata alla Centrale Regionale di Committenza, che prevede di indire e aggiudicare la procedura di gara entro l'anno 2021.

Attualmente i medicinali acquistati dalle Aziende sanitarie per l'uso interno (ospedali, ambulatori, punti di continuità assistenziale, etc.) e la somministrazione diretta in dimissione o a pazienti cronici sono stoccati in moltissimi magazzini ubicati presso Farmacie ospedaliere, Servizi farmaceutici e punti di distribuzione con evidente duplicazione di tutte le procedure di approvvigionamento nonché delle scorte minime necessarie a garantire il funzionamento delle strutture.

L'attuale organizzazione assorbe notevoli risorse (umane, strumentali ed economiche) ed è pertanto indispensabile procedere alla razionalizzazione della logistica dei medicinali attraverso la centralizzazione dei magazzini.

Altre Regioni, con esperienze consolidate sulla centralizzazione della logistica, hanno ottenuto importanti risparmi con l'entrata a regime dell'HUB UNICO, nella fase di attivazione è necessario prevedere delle risorse specifiche che si quantificano in 1 milione di euro per l'anno 2021. (Missione 13, Programma 02, Titolo 1).

Comma 10 Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii ha disposto, per le strutture che erogano prestazioni sanitarie, che la realizzazione e l'esercizio siano subordinate alle relative autorizzazioni. L'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) è subordinato possesso dell'accreditamento istituzionale, rilasciato previa verifica positiva sulla funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha individuato i criteri per la verifica della compatibilità e funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e ha stabilito i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e successivo accredito. La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione, del possesso e mantenimento dei requisiti ulteriori è garantita attraverso la verifica degli stessi in sede di audit da parte dei gruppi di verifica.

il Nucleo Tecnico, Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Regione Sardegna, esprime, sulla base del verbale di audit e della relazione del gruppo di verifica, il parere in merito al rilascio l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie. La verifica del mantenimento dei requisiti è garantita sia in sede di rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento sia attraverso le ispezioni effettuate dalla Azienda Sanitaria Territoriale che è tenuta a periodiche verifiche sulle strutture/soggetti autorizzati e accreditati, sulla coerenza, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per il funzionamento del sistema sopra brevemente illustrato è necessario disporre di personale di comprovata competenza tecnica e esperienza professionale, acquisita attraverso percorsi specifici di formazione in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e di valutazione della qualità dei servizi.

La presente disposizione normativa, attraverso la spesa quantificata in euro 40.000 per ciascuno degli anni 2021-2023 consente di garantire la formazione e l'aggiornamento dei componenti dei gruppi di verifica, del nucleo tecnico e dei funzionari del servizio competente in materia, di ulteriori figure professionali necessarie per il funzionamento del sistema e per garantire la rotazione periodica dei componenti secondo le disposizioni in tema di anticorruzione.

Comma 11 L'articolo 1, comma 3, della L.R. 31 luglio 2019, n. 12 recante "Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia" prevede che le eventuali economie generate dalla mancata utilizzazione del budget assegnato vengano riversate nel bilancio regionale.

In occasione della predisposizione del modello programmatico (ricavi e costi totali e separata evidenza dei ricavi e costi per la gestione dell'emergenza Covid-19) del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19, si sono stimati maggiori oneri emergenziali sostenuti dalle aziende per l'acquisizione dei servizi non sanitari pari a circa euro 10.000.000,00 che al momento sono privi di una specifica linea di finanziamento.

Inoltre, anche nei modelli "CE IV trimestre 2020 – COV-20" recentemente compilati dalle aziende sanitarie per dare attuazione alle richieste del Ministero dell'Economia, viene rappresentata un risultato negativo provvisorio della gestione COV – 20 di circa 15.000.000,00.

Posto che nel corso del 2020 l'ATS ha comunicato agli uffici competenti della Direzione Generale della Sanità un risparmio sul budget di spesa 2020 fissato dalla suddetta legge regionale di circa 19.000.000,00, in considerazione dei fabbisogni integrativi di finanziamento corrente 2020 provvisori sopradescritti si prevede di destinare le economie di cui all'articolo 1, comma 3, della L. R. 31 luglio 2019, n. 12, previo riversamento delle stesse al bilancio regionale, al finanziamento del servizio sanitario regionale a garanzia dell'equilibrio corrente 2020.

Dopo la copertura dei maggiori oneri correnti emergenziali 2020, eventuali ulteriori risparmi sul budget di cui alla legge 31 luglio 2019 n. 12, potrebbero essere rimessi nella disponibilità della regione da programmarsi con successiva legge regionale.

Comma 12 con la disposizione si intende potenziare la medicina specialistica ambulatoriale extra ospedaliera, integrando le risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna.

Comma 13 La Sardegna è la regione che da sempre detiene il triste primato italiano d'incidenza di diabete di tipo 1. Con oltre 12mila adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 esordi all'anno nella fascia di età 0-14, la Sardegna si colloca anche ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. I pazienti devono essere supportati dal team diabetologico nella gestione responsabile della malattia non solo attraverso l'educazione terapeutica ma anche dotandoli di strumenti e risorse che li aiutino ad assumersi il compito di curarsi. L'utilizzo delle tecnologie di nuova generazione, intese sia come microinfusori che sensori per il monitoraggio glicemico, rappresenta un valido alleato nella sfida alla cura al diabete. In questo contesto si inserisce la presente disposizione, che è orientata a favorire l'acquisto di dispositivi per la misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici sardi al fine di migliorare la qualità della vita di tali pazienti non solo sul piano terapeutico ma anche su quello psicologico e sociale. Con la medesima norma si provvede a delegare la Giunta regionale per la elaborazione i criteri e le disposizioni attuative dell'intervento.

Comma 14 Nella Seduta ordinaria del 17 ottobre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha stabilito la fondamentale importanza del rinnovo del CCNL della Sanità privata e la non ulteriore differibilità di tale adempimento - considerato che il Contratto Collettivo Nazionale per il personale non medico della Sanità Privata non veniva rinnovato da oltre 14 anni.

Il contratto è entrato in vigore l'1.7.2020, anche per poter affrontare l'epidemia da Covid-19 in condizioni di stabilità organizzativa.

Altre Regioni hanno adottato come provvedimento un incremento indistinto delle tariffe DRG del 2%. Poiché le strutture svolgono anche attività ambulatoriale, si ritiene di intervenire con una contribuzione a titolo di acconto in attesa di una revisione analitica delle DRG e della pubblicazione del decreto del Ministro della salute per la per la definizione delle tariffe della specialistica ambulatoriale.

Una prima stima della maggiore spesa per il bilancio regionale ammonta a € 1.516.000 ed equivale a un incremento tariffario medio dell'1,53% del tetto. L'importo è desunto dai dati forniti dalle case di cura, le quali dovranno trasmettere l'autocertificazione del responsabile legale e la certificazione del Collegio Sindacale per ottenere l'erogazione.

Le strutture ospedaliere chiedono anche il riconoscimento del rimborso degli oneri sostenuti nel 2020 per i sei mesi di applicazione del contratto e dell'una tantum.

Volendo concorrere anche alla contribuzione di tale onere, l'importo è stanziato in un capitolo separatamente nel bilancio 2021. L'incrementato è calcolato considerando gli oneri sostenuti nel 2020

dalla data dell'entrata in vigore del contratto (758.000 per le 6 mensilità) e gli oneri sostenuti una tantum stimati in € 500 per addetto (410.000, 50% del complessivo).

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione e funzionamento del fondo denominato "Lavoro in Sardegna"

Comma 1-8 La norma si rende necessaria al fine di attivare un Fondo per mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la crisi sanitaria ha determinato diverse reazioni per arginare il contagio, implementando misure di confinamento, che si sono conseguentemente riflesse sul forte rallentamento dell'economia, sia nel versante dell'offerta, riducendo la produzione e i servizi, sia nel lato della domanda (a causa della inattività forzata di gran parte della forza lavoro). Tali criticità si ripercuotono sul mercato del lavoro regionale, il quale evidenzia un basso dinamismo con riferimento alla maggior parte degli indicatori: alto tasso di inattività, alto tasso di disoccupazione, basso tasso di occupazione. Tra gli elementi critici si evidenzia inoltre il mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile. Tale aspetto evidenzia un disallineamento crescente tra le caratteristiche dei lavoratori e le esigenze delle aziende. Si tratta di un fenomeno multidimensionale che manifesta i suoi effetti a livelli differenti e, di fatto, concorre ad incrementare il divario tra il fabbisogno lavorativo delle imprese e l'offerta di lavoro disponibile sul mercato.

Nelle annualità 2021, 2022 e 2023 tutti gli interventi, volti a valorizzare e rilanciare la forte vocazione produttiva territoriale e locale, sono finalizzati a finanziare la nuova occupazione, al mantenimento dell'occupazione, alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, all'attrazione degli investimenti e alla formazione finalizzata alla occupazione, alla soddisfazione dell'offerta del mercato del lavoro, nonché alla certificazione e alla valorizzazione delle competenze e della professionalità esistenti. Nello specifico, a favore dell'attrazione degli investimenti, il Fondo consentirebbe di sostenere interventi per rendere quindi il tessuto produttivo sardo appetibile per le imprese. Il Fondo opera inoltre in sinergia con lo strumento di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge regionale 30/2020, entrambi orientati a avviare con decisione una fase di ripresa partendo dalla salvaguardia dell'occupazione esistente e nel contempo incentivando progetti di crescita, sia professionale sia dimensionale, riorganizzazione e investimento.

Con la presente norma si propone la creazione dello strumento e la costituzione del fondo con una dotazione iniziale di euro 2.000.000, da incrementarsi con risorse europee, statali e regionali.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Comma 1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2021 ha inteso cofinanziare ulteriormente il Programma TVB Sardegna Lavoro destinando l'importo di euro 3.000.00 per il proseguimento del suddetto Programma che prevede l'attivazione di Tirocini extracurriculari, per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, voucher rivolti alle persone già occupate o disoccupate per la formazione mirata, la riconversione professionale e bonus occupazionali, per incentivare le imprese ad assumere giovani e disoccupati. Il Programma ha avuto un positivo riscontro in termini di domande di accesso agli strumenti previsti dallo stesso che solo in parte sono state soddisfate. l'Amministrazione regionale, pertanto, con la presente norma ha inteso cofinanziare ulteriormente il Programma al fine di soddisfare il maggior numero di domande rimaste inevase e, nel contempo, ha esteso l'erogazione del

Bonus anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020

Comma 2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 12-ter, della LR 23 luglio 2020, n. 22, come modificato dalla Legge regionale n. 30/2020, è incrementata di euro 7.000.000 al fine di poter soddisfare un maggior numero di istanze di indennità una tantum pervenute a seguito del relativo Avviso Pubblico a sportello (almeno il 50%) e, contestualmente, poter estendere il bando per l'anno 2021 anche ai liberi professionisti.

Commi 3 e 4. Per il 2021 la dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 è incrementata, di euro 7.000.000, in considerazione del fatto che l'Amministrazione regionale ha inteso ampliare la platea dei beneficiari anche alle imprese costituite a partire dal 2019 (con applicazione delle medesime percentuali di abbattimento del costo del lavoro.) e, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della LR 23 luglio 2020, n. 22 , alle medie e grandi imprese della filiera turistica e agro-alimentare.

Comma 5 e 6. La norma autorizza la Regione ad erogare nel 2021 un contributo a fondo perduto per complessivi 2.500.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, a favore dei Centri sportivi natatori della Sardegna, affiliate alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un Ente di promozione sportiva e alle palestre e le scuole di danza, affiliate ad una Federazione ovvero ad Ente di promozione sportiva.

Che risultano essere tra le categorie più colpite dalla pandemia in quanto sono state costrette all'inattività dal mese di ottobre 2020, tuttora perdurante, a causa delle disposizioni finalizzate a contenere la pandemia ed il contagio da Coronavirus, dopo aver già subito un altro periodo di chiusura nel periodo marzo – maggio 2020.

Con riferimento ai possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente provvedimento, da una proiezione rilevata da "Sardegnasport", il numero delle palestre e scuole di danza risulta essere pari a circa 300, mentre il numero dei Centri sportivi natatori della Sardegna, da elaborazioni statistiche interne, risulta essere pari a circa 35.

I beneficiari, in ogni caso, devono essere società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD o ASD), iscritte all'Albo regionale delle società sportive, di cui all'art.9 della L.R. n. 17/1999.

Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità

Comma 7. La norma consente di dare un sostegno a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna e/o che militano in campionati di Lega pro, che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria a causa del Covid-19.

I beneficiari sono le società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede operativa in Sardegna, mentre, al fine di garantire un sostegno alla platea maggiore possibile, non è richiesta l'iscrizione all'albo regionale delle società sportive.

Sulla base dei dati disponibili e dell'esperienza maturata con l'analoga norma 2020, i destinatari del presente provvedimento sono oltre 2000.

Comma 8. La norma si rende necessaria al fine di evitare distorsioni nella ripartizione delle risorse della L.R. 17/1999, dato che gli art. 22 e 38 di tale legge prevedono una percentuale vincolata su "tutte" le somme destinate allo sport, anche quelle di natura straordinaria.

Tali artt. 22 e 38 prevedono che, a tali finalità, venga assegnata la percentuale, ivi prevista, sull'intero stanziamento relativo alla missione 06 – programma 01, senza alcun massimale o altra distinzione tra somme ordinarie e somme destinate per particolari finalità.

Con la presente proposta, le somme destinate a rispondere ad esigenze particolari, quali le norme Covid di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, non confluiscono nel calcolo della riserva.

Comma 9. La disposizione di cui alla lettera a) si rende necessaria per consentire ai progetti, relativi ai lungometraggi del cinema (art. 12 comma 4, della L.R. n. 15/2006) e rimasti fermi a causa del blocco derivante dall'emergenza epidemiologica, di poter essere completati e di non perdere il beneficio acquisito. Difatti, senza tale norma, i competenti uffici sarebbero tenuti a procedere alle revoche dei contributi e dei finanziamenti assegnati.

Con la lettera b) si prevede lo spostamento del termine di presentazione delle domande per i progetti di cui all'art. 2 della L.R. 64/1986 (attività musicali popolari). Attualmente il termine di presentazione è fissato al 15 febbraio di ciascun anno. Tale termine di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2006 (legge di stabilità 2006), non risulta rispondente alle esigenze del settore delle bande e dei cori e risulta ancor più iniquo nel presente anno, dato che, con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria, è pressoché impossibile, in questo momento, poter effettuare la programmazione delle attività. Abrogando tale articolo, si riporta il termine della scadenza delle domande a quello previsto dalla stessa legge regionale di settore (art. 4, comma1, L.R. n. 64/1986), ossia entro il mese di ottobre.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

Comma 1. La norma individua le due fattispecie:

a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;

b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria, cui è collegata l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie a favore dell'Amministrazione e degli altri enti sopra citati, nonché delle società partecipate dalla Regione, in luogo delle quattro previste nella precedente disciplina, e garantisce una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché certezza dell'applicazione degli effetti previsti, attraverso la semplificazione dell'attività di verifica della sussistenza dell'inadempimento. E' sufficiente, inoltre, che la fattispecie si verifichi con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria per attivare la procedura, che si conclude con l'inserimento nella "black list dei prestatori di garanzie in via professionale", consentendo alle Amministrazioni interessate di tutelarsi nei futuri rapporti con maggiore tempestività.

Comma 2 e 3 riconnettono alle fattispecie di ritardo l'effetto dell'esclusione, che decorre dall'accertamento del loro verificarsi. Al fine di garantire l'integrale ed effettiva soddisfazione del credito, le norme prevedono il perdurare dell'esclusione oltre il tempo minimo rispettivamente previsto per ciascuna delle due fattispecie, fino alla data di effettivo pagamento. Il tempo di permanenza nella

black list è strettamente correlato alla gravità e alla durata dell'inadempimento.

Comma 4 fissa il termine entro il quale debbono essere accertati gli inadempimenti e le relative modalità, in un'ottica di trasparenza e certezza dell'azione amministrativa.

Comma 5 nel disporre sull'efficacia della norma, prevede esplicitamente l'applicabilità della disciplina anche alle inadempienze iniziate in data anteriore all'entrata in vigore della norma e che siano ancora in corso alla data di pubblicazione della presente legge, assegnando il termine di trenta giorni da tale data per l'adempimento.

Con la nuova disposizione si vogliono ottenere due importanti effetti:

- disincentivare il perdurare dell'inadempimento e il prodursi di nuovi ritardi, prevedendo la possibilità di uscire dalla black list a seguito di adempimento in tempi notevolmente ridotti rispetto alla normativa previgente;
- tutelare in maniera più tempestiva l'Amministrazione e gli enti, in quanto l'esclusione, pur operando per un tempo notevolmente ridotto (da 6 mesi a 2 anni) rispetto alla normativa previgente, interviene sin dal primo ritardo.

L'articolo 7 reca disposizioni sulla copertura finanziaria.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore.